



Città Metropolitana di Messina

Il Sindaco Metropolitan

**CITTA' METROPOLITANA
di MESSINA**

Prot. 7077/17/213

Messina, 06/09/2017

**USCITA
06/09/2017**

Protocollo n.0030270/17

Al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
E del Mare –
Direzione generale per le Valutazioni e le autorizzazioni
Ambientali
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Alla Commissione Tecnica VIA
ctva@minambiente.it

e p.c.

Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo
Direzione generale Archeologia, belle arti e
Paesaggio
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Al Ministero della Salute –
Direzione generale della prevenzione sanitaria
dgprev@postacert.sanita.it

Al Presidente della Regione Siciliana
presidente@certmail.regione.sicilia.it

Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente –
Dipartimento Regionale Ambiente
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Parere negativo ai sensi del DLgs. 152/2006 nell'ambito della **Valutazione di Impatto Ambientale** del progetto **"Impianto di valorizzazione energetica di CSS da realizzarsi nella Centrale Termoelettrica esistente di San Filippo del Mela (ME)";** Codice procedura ID_VIP: 3127

In riferimento alla precedente nota prot. n. 826/17/GAB del 30/3/2017¹ si fa presente che per errore materiale vi sono stati inseriti dei riferimenti ad una Conferenza dei servizi riguardante gli aspetti inerenti l'AIA. Si precisa tuttavia che la suddetta nota rappresenta un parere contrario espresso in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale dell'opera in oggetto ai sensi del DLgs 152/2006.

Con la presente si conferma il suddetto parere contrario della Città Metropolitana nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in oggetto, aggiungendovi ulteriori motivazioni:

1) Incompatibilità con il Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 approvato

Nel parere del 30/3/2017 è stata già evidenziata l'incompatibilità del progetto in questione con il Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 adottato il 4/12/2009. Com'è noto, tale incompatibilità è stata rilevata anche dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio, che, in data 2 dicembre 2015, ha espresso parere contrario all'intervento, parere ribadito con la nota del 23.03.2017, in seguito alla richiesta del proponente di riesame del parere.

¹ <http://www.va.minambiente.it/File/Documento/201629>

Si porta a conoscenza che il Piano Paesaggistico dell'Ambito n.9 è stato approvato con il decreto n. 6682 del 29/12/2016 dell'Assessore Regionale ai Beni Culturali e all'Identità Siciliana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 31/03/2017.

Anche il Piano Paesaggistico approvato è incompatibile con la realizzazione l'impianto in questione. Tale incompatibilità non è superabile ai sensi del Codice dei Beni Culturali.

Si indicano di seguito le disposizioni specifiche del Piano approvato per l'area in oggetto:

Art. 32
Paesaggio locale 12
"Pianura e penisola di Capo Milazzo"

Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice

12o. Paesaggio della fascia costiera soggetta a processi di degrado e trasformazione urbana

(...)

In queste aree non è consentito realizzare discariche di rifiuti urbani ed **impianti per il trattamento dei rifiuti**;

(...)

nelle aree ove insistono gli impianti di produzione d'energia e di raffinazione - che rappresentano i poli industriali a maggior incidenza sui fattori di degrado del Paesaggio Locale e costituiscono detrattori paesistici. Nelle more di un piano globale di riconversione e recupero dell'area, **dovranno essere adottati tutti i possibili accorgimenti per ridurre il carico inquinante e mitigare l'impatto visivo di tali impianti. E' vietato il potenziamento degli stessi e l'ampliamento delle aree interessate.**

L'impianto in questione è stato proposto in aggiunta rispetto a quelli esistenti e quindi si configura come un potenziamento degli stessi. Inoltre il sito prescelto, posto nella fascia dei 300 metri dal mare, sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, non è in atto occupato da impianti di produzione di energia. Pertanto la realizzazione dell'impianto determinerebbe un ampliamento delle aree interessate.

Peraltro la realizzazione dell'impianto non prospetta una riconversione produttiva volta alla eliminazione dei detrattori paesaggistici ed ambientali attualmente presenti, ma al contrario essa tenderebbe ad introdurre ulteriori elementi di contrasto che confliggono pesantemente con la vocazione delle aree poste a ridosso del litorale.

2) Carente valutazione dell'impatto sulla salute pubblica.

Nella documentazione presentata mancano studi riguardanti i possibili effetti acuti e cronici sulle persone, sia all'interno che all'esterno della centrale, derivanti dalle immissioni di sostanze inquinanti emesse sia durante la fase di cantiere che di esercizio dell'impianto proposto.

Per quanto riguarda la fase di cantiere, nel par.fo 4.3.1.1 del SIA si ipotizza una deposizione al suolo di $7,38 \text{ mg/m}^2 \cdot \text{giorno}$ di particelle da $10 \mu\text{m}$ a $550\text{-}800 \text{ mt}$ nella direzione del vento e di $18,12 \text{ mg/m}^2 \cdot \text{giorno}$ di particelle da $20 \mu\text{m}$ a $300\text{-}550 \text{ mt}$.

² "Una stima accurata del rateo di deposizione in funzione della distanza dal cantiere è al momento difficilmente elaborabile" (SIA, pag. 243)

Nel SIA infatti si confonde l'indice di polverosità con l'impatto sulla salute.

Un indice di polverosità molto basso non coincide affatto con un impatto assente. Basti pensare come il contributo delle PM_{10} e ancor più delle $PM_{2,5}$ all'indice di polverosità sia trascurabile. Per contro le PM_{10} e soprattutto le $PM_{2,5}$ hanno una rilevanza sanitaria molto elevata.

Per valutare l'impatto sulla componente salute pubblica della fase di cantiere il proponente avrebbe dovuto innanzitutto fornire dei dati elaborati tramite modelli di dispersione validati in loco, inerenti non solo la deposizione al suolo, ma anche la qualità dell'aria nelle vicinanze del cantiere, in riferimento soprattutto a PM_{10} e $PM_{2,5}$ (quest'ultime per di più non prese minimamente in considerazione nel suddetto paragrafo).

Si consideri peraltro che il centro abitato più vicino, ovvero quello di Archi, dista solo 400-500 metri dall'area proposta per la realizzazione dell'impianto.

Per quanto riguarda la **fase di esercizio**, il nuovo scenario emissivo dell'impianto introdurrebbe diversi inquinanti, tra i quali alcuni definiti "**di particolare interesse igienico-sanitario**" sia dall'Istituto Superiore di Sanità³ che dal Ministero della Salute⁴: in particolare **diossine e furani** (PCDD/PCDF) e **PCB**. In entrambi i casi il progetto prevede un flusso di massa di 78 mg/anno⁵ espresso in tossicità equivalente. Nel caso delle

³ Nota prot. 7396 del 13/3/2017

⁴ Nota prot. 8985 del 20/03/2017

⁵ Si veda la Tabella 4.3.2.1 dell'Allegato A: moltiplicando i flussi di massa orari in essa riportati per le 7800 ore annue previste di funzionamento dell'impianto si ottiene il flusso di massa annuale.

diossine, tale quantitativo equivale ad alcuni milioni di volte la dose annua tollerabile per un essere umano⁶.

Al fine di poter valutare gli impatti della proposta progettuale è necessario prima verificare lo stato attuale delle componenti ambientali.

Riguardo allo stato attuale della componente "salute pubblica" il par.fo 4.2.7 del S.I.A. fa riferimento all'intera provincia di Messina, senza neanche prendere in considerazione i numerosi studi epidemiologici e medico-scientifici specifici per il SIN dell'Area industriale di Milazzo e per l'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA) del Comprensorio del Mela.

In tale sede si vuole ricordare in particolare uno studio che ha dimostrato un'incidenza più che doppia di acromegalia nell'AERCA del Comprensorio del Mela rispetto al resto della provincia⁷. L'acromegalia è una patologia endocrina causata da tumori ipofisari GH-secernenti.

Diversi studi suggeriscono che il recettore per gli idrocarburi aromatici (AHR) sia implicato nella tumorigenesi⁸. Ciò è in accordo con l'elevata concentrazione atmosferica, evidenziata in varie campagne di

⁶ Dioxins: WHO's tolerable daily intake (TDI) revisited.

Van Leeuwen FX, Feeley M, Schrenk D, Larsen JC, Farland W, Younes M. Chemosphere. 2000 May-Jun;40(9-11):1095-101.

In tale studio si indica la dose giornaliera tollerabile in 1-4 pg TEQs/Kg di peso corporeo, che equivale ad una dose annuale di 0,36-1,46 ng TEQs/Kg).

⁷ Increased prevalence of acromegaly in a highly polluted area.

Cannavò S, Ferrau F, Ragonese M, Curtò L, Torre ML, Magistri M, Marchese A, Alibrandi A, Trimarchi F. Eur J Endocrinol. 2010 Oct;163(4):509-13. doi: 10.1530/EJE-10-0465.

⁸ Acromegaly Is More Severe in Patients With AHR or AIP Gene Variants Living in Highly Polluted Areas.

Cannavo S, Ragonese M, Puglisi S, Romeo PD, Torre ML, Alibrandi A, Scaroni C, Occhi G, Ceccato F, Regazzo D, De Menis E, Sartorato P, Arnaldi G, Trementino L, Trimarchi F, Ferrau F. J Clin Endocrinol Metab. 2016 Apr;101(4):1872-9. doi: 10.1210/jc.2015-4191.

monitoraggio⁹ e ricordata in un recente studio medico-scientifico⁸, di idrocarburi non metanici e composti organici volatili nella Valle del Mela. E' però interessante notare che il più potente ligando finora noto per l'AHR è il **TCDD**, ovvero la forma più tossica di **diossina**⁸.

Pertanto non è azzardato ipotizzare che le immissione nell'ambiente di diossina, sia pur entro i limiti di legge, potrebbero peggiorare le criticità sanitarie già riscontrate sul territorio.

Nel par.fo 4.3.7 il SIA presenta una stima (Tabella 4.3.7.2c) delle ricadute massime nell'area di studio degli inquinanti As, Ni, Cd, Benzo(A)pirene, Pb e PCDD/PCDF emessi dal TMV, ed il confronto coi relativi valori soglia.

Ad esempio per PCDD/PCDF viene riportato un valore di massima ricaduta di 0,143 fg/m³. Tuttavia non sono chiare le modalità di calcolo di tali valori e non è presente l'indicazione del loro range di variazione. Non è pertanto possibile valutare l'affidabilità degli studi condotti.

Per i PCDD/PCDF la tabella assume come soglia di riferimento per la qualità dell'aria 40 fg/m³, concludendo che, essendo il massimo valore di ricaduta abbondantemente inferiore al relativo valore soglia, si può ritenere che l'impatto sulla componente salute pubblica dovuto alle ricadute atmosferiche degli stessi sia non significativo.

Tuttavia il valore di 40 fg/m³ è stato espresso in un parere della Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale del 12/2/1988¹⁰. Si tratta pertanto di un parametro di riferimento ormai datato, non più ripreso in successivi documenti o atti normativi.

Sarebbe stato invece necessario verificare con studi specifici i possibili effetti dell'esposizione cronica ad inquinanti come le diossine anche a bassa concentrazione, valutando anche le possibili sinergie con gli inquinanti già presenti sul territorio.

⁹ http://www.comune.milazzo.me.it/Public/Allegati/Article/29854/1_report.pdf

¹⁰ http://www.iss.it/binary/publ/cont/89_3.pdf

Inoltre, come si evince dalla Controdeduzione 33 del proponente, i modelli di dispersione utilizzati per la stima dell'impatto sulla componente salute pubblica **non hanno conseguito una validazione scientifica nel sito in esame.**

A tal proposito si fa presente che, come affermato nel rapporto dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici "Dati e informazioni per la caratterizzazione della componente atmosfera e prassi corrente di utilizzo dei modelli di qualità dell'aria nell'ambito della procedura di V.I.A."¹¹, del Marzo 2007,

“quando i livelli di concentrazione sono calcolati da un modello validato si ha un'idea dell'accuratezza dei risultati. Questa idea tende a essere migliore per modelli che sono stati validati nelle stesse aree dove si applicano. Spesso i modelli usati sono stati validati in altre aree, con condizioni a volte considerevolmente differenti (emissioni, topografia, clima) da quelle prevalenti nell'area considerata. Poiché non solo l'affidabilità del modello di dispersione, ma anche la qualità delle emissioni e i parametri di input di dispersione possono essere differenti, una valutazione dell'incertezza dei risultati del modello può includere la validazione locale. Una validazione completa dovrebbe in principio anche includere una delimitazione dei limiti di applicabilità del modello.”

Nonostante le suddette carenze è utile evidenziare che i valori dei parametri dello stato finale di qualità dell'aria riportati nella Tab. 4.3.7.2d sono in alcuni casi superiori alle **linee guida della qualità dell'aria indicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità**¹²:

¹¹ <http://www.isprambiente.gov.it/files/via/atmosfera-approfondimento.pdf>

¹² Si veda ad esempio: Update of WHO air quality guidelines
Michal Krzyzanowski & Aaron Cohen. Air Qual Atmos Health (2008) 1:7-13
http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0003/78681/E91399.pdf

Media annua PM_{2,5}: 12,598 µg/m³ vs 10 µg/m³ delle linee guida OMS
Media annua PM₁₀: 23,206 µg/m³ vs 20 µg/m³ delle linee guida OMS
Media giornaliera SO₂: 24,104 µg/m³ vs 20 µg/m³ delle linee guida OMS

Si evidenzia inoltre che nel par.fo 4.3.7 non risulta alcuna valutazione dei possibili impatti di altri inquinanti emessi dall'impianto proposto, come HCL e HF. Riguardo ai PCB viene presa in considerazione solo la deposizione al suolo, ma non la ricaduta atmosferica nell'area di studio.

Per i motivi sopra riportati la valutazione dell'impatto sulla componente salute pubblica risulta molto carente.

Si fa presente peraltro che sebbene molte delle carenze riguardanti la valutazione dell'impatto sulla componente salute pubblica siano state segnalate in diverse osservazioni anche di vari comuni del comprensorio, esse non sono state rettificate nelle successive integrazioni documentali.

3) Non è sufficientemente approfondita la valutazione previsionale d'impatto dai campi elettromagnetici

Nel par.fo 4.3.6.2 del SIA si afferma che

“le modifiche riguarderanno le apparecchiature interne al sito della CTE mentre non saranno apportate variazioni all'attuale sistema di distribuzione dell'energia elettrica prodotta dalla Centrale. . . .

Il campo elettromagnetico nella configurazione futura non varierà in modo apprezzabile rispetto alla configurazione attualmente autorizzata. Stante quanto detto gli impatti del progetto sulla componente sono trascurabili”.

E' tuttavia evidente che, per poter effettuare una valutazione complessiva della stima degli impatti sulle matrici ambientali, è comunque necessario uno studio dettagliato che fornisca una descrizione qualitativa e quantitativa delle radiazioni che saranno emesse.

Sebbene ciò sia già stato esplicitato nelle prime osservazioni dei Comuni di Condò, Furnari, Merì, Milazzo, Monforte San Giorgio, Roccavaldina, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Saponara e Venetico, il proponente non ha preso in considerazione tale richiesta né nelle Controdeduzioni né nelle successive integrazioni documentali.

4) Nello studio non vengono esplicitati in maniera puntuale la provenienza del CSS e gli impatti associati a tale approvvigionamento

Il 5/10/2016 il proponente ha depositato le "integrazioni" al progetto per rispondere a specifiche richieste di chiarimenti della Commissione Tecnica VIA. Tra queste richieste c'era anche quella di indicare gli impianti che possano fornire CSS e le loro capacità produttive.

Il proponente ha risposto passando in rassegna tutta una serie di impianti TMB in esercizio o di eventuale prossima realizzazione sparsi nella Regione: si tratta in ogni caso di impianti che in atto **non producono CSS**.

Peraltro il "Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia" (di seguito PRGR) non prevede, a regime, la produzione di un quantitativo di CSS tale da soddisfare le esigenze dell'impianto in oggetto.

L'Adeguamento del PRGR alle prescrizioni VAS, approvato con la D.G.R. n.2 del 18 Gennaio 2016, indica una ben precisa scala di priorità per la gestione integrata dei rifiuti¹³. Al punto 9 di tale scala si fa

¹³ Pagg. 50-51 dell'Adeguamento del PRGR alle prescrizioni VAS

riferimento alla “*valorizzazione energetica ... di scarti e sovralli ... residuali della selezione della frazione secca del TMB del R.U.R*”.

In uno scenario di RD al 65%, la produzione di tale frazione viene stimata in 4,9 t per ogni 100 di RSU (si veda la *fig.4* a pag.56 dell’Adeguamento, ove tale frazione viene indicata con la sigla “CDR”).

Questa frazione di cosiddetto “CDR” potrebbe includere anche il CSS idoneo ad alimentare l’impianto in questione. Da notare invece che il CSS-Combustibile di cui al punto 7 della suddetta scala di priorità, la cui produzione viene stimata in 3,9 t per ogni 100 di RSU, non sarebbe idoneo ad alimentare l’impianto in questione, in quanto destinato alla co-combustione con i combustibili solidi tradizionali in impianti esistenti (ad es. cementifici) ai sensi del DM 14 febbraio 2013 n.22.

Stando agli ultimi dati ISPRA (relativi al 2015) la produzione di RSU in Sicilia si attesta intorno a 2.350.191 t/a. Pertanto la produzione di “CDR” prevista dal PRGR a regime potrebbe aggirarsi intorno alle **115 mila t/a**: un quantitativo assolutamente **insufficiente** per l’impianto in oggetto, il cui fabbisogno arriverebbe fino a 510 mila t/a.

Tra l’altro non tutto il siffatto “CDR” potrebbe rientrare nelle classi di CSS idonee all’impianto proposto, cosicché il quantitativo disponibile sarebbe ancora più ristretto.

Insomma, l’unica certezza in merito alla provenienza del CSS per l’impianto in oggetto rimane il fatto che “il CSS è un rifiuto speciale” ed in quanto tale “senza vincoli di bacino”.

Pertanto il progetto risulta carente nella indicazione della provenienza del CSS, cosicché è **assente una valutazione degli impatti associati a tale approvvigionamento**. Valutazione che peraltro nel progetto non è neanche presa in considerazione.

5) Carente esplicitazione delle modalità di recupero/smaltimento delle ceneri e degli impatti associati

Nella richiesta di integrazioni del 14/7/2016 la Commissione Tecnica VIA ha chiesto al proponente anche di specificare “i possibili impianti di trattamento/smaltimento” delle ceneri prodotte nell’impianto. Tuttavia nelle integrazioni del proponente tali impianti non vengono specificati.

Inoltre il proponente non ha specificato a quali operazioni di recupero e/o di smaltimento verrebbero destinate le ceneri leggere.

6) Le alternative progettuali prese in considerazione e l’analisi del rapporto vantaggi/svantaggi rispetto all’alternativa zero risultano insufficienti

Per quanto riguarda il confronto con l’alternativa zero, il proponente si limita ad affermare che :

“L’alternativa zero o del “do nothing” consisterebbe nella non realizzazione del progetto.

Ciò comporterebbe di non realizzare un progetto che consente:

- di diminuire le emissioni atmosferiche di inquinanti della Centrale e al contempo di garantire il suo esercizio futuro salvaguardandone l’occupazione;
- di valorizzare in energia la frazione residua dei rifiuti (a valle della raccolta differenziata e pretrattati per massimizzarne i possibili recuperi di materia), al fine di contribuire alla chiusura del ciclo dei medesimi minimizzando il ricorso alla discarica in accordo al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 2012 della Regione Sicilia e contribuendo così all’indipendenza energetica ed alla diversificazione delle risorse primarie;

- di realizzare il TMV in un sito già infrastrutturato usando le opere di servizio esistenti, quali ad esempio prese acqua mare, connessioni RTN, viabilità, ecc.

In realtà, come già espresso nel precedente parere del 30/3/2017 e come evidenziato anche in varie osservazioni, una riduzione della produzione elettrica della Centrale è già in corso ed è legata alle mutate condizioni di mercato, indipendentemente dalla realizzazione del TMV.

Pertanto, ai fini di una comparazione delle emissioni confrontabili della Centrale, andrebbe preso in considerazione il **fattore di emissione**, ovvero il rapporto tra emissioni e potenza elettrica generata.

Come abbiamo già evidenziato nel parere del 30 Marzo c.a., l'impianto proposto determinerebbe un peggioramento del **fattore di emissione** per diversi inquinanti, oltre all'introduzione di nuovi inquinanti **di particolare interesse igienico-sanitario** come PCDD/F e PCB.

Per quanto riguarda gli altri presunti vantaggi del TMV, nel SIA non vengono prese affatto in considerazione altre alternative progettuali capaci di garantire l'occupazione, ridurre le emissioni, contribuire all'indipendenza energetica e contribuire alla chiusura del ciclo dei rifiuti.

Riguardo soprattutto a quest'ultimo supposto vantaggio, si fa presente che, ai sensi dell'art.179 del Codice ambientale, il CSS che dovrebbe alimentare l'impianto dovrebbe essere prodotto a valle della raccolta differenziata e del trattamento meccanico-biologico associato a recupero di materia. In atto l'impiantistica per il trattamento del multimateriale da raccolta differenziata e gli impianti di compostaggio risultano molto carenti in Sicilia, tanto da ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre gli impianti di recupero di materia a valle del TMB sono assenti. In questo contesto un impianto di valorizzazione energetica di CSS non sarebbe di alcuna utilità per la chiusura del ciclo

dei rifiuti della Regione. Sarebbero molto più utili in tal senso impianti finalizzati al recupero di materia inteso in senso lato.

Anche i presunti vantaggi occupazionali del progetto non sono stati affatto dimostrati in maniera esauriente.

Va detto che tali carenze sono state già segnalate nelle osservazioni dei Comuni di Condrò, Furnari, Merì, Milazzo, Monforte San Giorgio, Roccavaldina, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Saponara e Venetico. Tuttavia tali osservazioni non sono state efficacemente controdedotte dal proponente, né le carenze segnalate sono state rettificata nelle successive integrazioni documentali.

Bisogna aggiungere che, non solo nel SIA non vengono prese in considerazione soluzioni di trattamento dei rifiuti finalizzate al recupero di materia, ma anche la trattazione delle alternative tecnologiche di valorizzazione energetica risulta lacunosa, soprattutto in riferimento alle indicazioni del PRGR.

A pag. 86 il S.I.A. riporta una tabella che mostra come le tecnologie di valorizzazione energetica indicate nel PRGR, ovvero gassificazione, pirolisi e trattamenti all'arco-plasma, siano più idonee della tecnologia scelta dal proponente (incenerimento a griglia mobile) per la valorizzazione energetica di rifiuti speciali similari al CDR. Tuttavia nelle pagine successive del SIA tali alternative progettuali non vengono prese in considerazione, né sono esplicitati i motivi che hanno indotto a scartarle.

In definitiva l'analisi dei vantaggi/svantaggi rispetto all'alternativa zero e il confronto con le possibili alternative progettuali risulta molto carente.

7) Ulteriori considerazioni in merito all'incompatibilità con il vigente "Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia"

Come è stato già evidenziato nel parere del 30/03/2017, la proposta progettuale è incompatibile con il vigente "Piano Regionale per la

gestione dei rifiuti in Sicilia” (di seguito PRGR), approvato con il Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 luglio 2012, e con il suo Adeguamento alle prescrizioni VAS, approvato con la D.G.R. n.2 del 18 Gennaio 2016.

In ordine alle modalità di valorizzazione energetica del CSS, il par.fo 6.1.4 indica che una parte del CSS (il cosiddetto CSS-Combustibile) potrà essere utilizzato in impianti esistenti quali i cementifici. Il restante “quantitativo eccedente di CSS potrà essere impiegato nell'alimentazione di impianti dedicati tipo a pirolisi, gassificazione, o altre tecnologie evolute individuati con la collaborazione di ENEA, CNR ed altri istituti di ricerca di livello nazionale che consentano la massima protezione ambientale e la migliore salvaguardia della salute”.

L'impianto proposta da A2A è interamente basato sulla combustione dei rifiuti, quindi sul classico incenerimento, e pertanto non è compatibile con le indicazioni del par.fo 6.1.4. Inoltre quest'ultimo indica che “tali impianti avranno dimensioni compatibili con ciascun ambito territoriale ottimale”, ma l'impianto proposto da A2A risulta marcatamente sovradimensionato non solo per l'ambito territoriale ottimale ma per l'intera Regione.

Si ricorda che l'impianto in oggetto è incompatibile anche con le previsioni del par.fo 4.4.2 del PRGR, che dispone che gli impianti di valorizzazione energetica devono rispondere almeno ad alcuni specificati parametri¹⁴.

¹⁴ Tratto dal par. 4.4.2 del PRGR che indica tra gli altri parametri:

- *“valori delle concentrazioni di inquinanti nelle emissioni e nelle acque reflue derivanti dalla depurazione degli effluenti gassosi minori di almeno un ordine di grandezza rispetto alle tabelle dei valori limite”*
- *“PCI (potere calorifero inferiore) di progetto del rifiuto in ingresso >2.900-3200 kcal/Kg”*
- *“produzione di residui solidi ridotti e praticamente inerti: < 80-100 Kg/ton di ceneri di fondo, < 50-70 Kg/ton ceneri leggere”*
- *“capacità oraria (ton/h) non superiore al 40% dei rifiuti totali prodotti nel bacino”*

Orbene i valori garantiti dal progetto per le emissioni sono sempre superiori a quanto prescritto dal PRGR, ovvero ad un decimo dei limiti di legge; a tal riguardo si riportano alcuni esempi:

Emissioni	valori garantiti dal progetto	Valori prescritti dal PRGR
SO ₂	(valori medi giornalieri): 40 mg/Nm ³	5 mg/Nm ³
CO	(valori medi giornalieri): 50 mg/Nm ³	5 mg/Nm ³
Polveri	(Valori medi su 30 minuti – 97% dei dati disponibili): 10 mg/Nm ³	1 mg/Nm ³
NO ₂	(Valori medi su 30 minuti – 97% dei dati disponibili): 200 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³
Mercurio	20 microg/Nm ³	5 microg/Nm ³
IPA	10 microg/Nm ³	1 microg/Nm ³
Diossine e Furani	25 pg/Nm ³	10 pg/Nm ³

Quanto al **potere calorifico inferiore** del CSS il PRGR fissa un minimo di 2900 Kcal/Kg, equivalenti a 12.133 kJ/Kg, mentre il progetto prevede l'uso di CSS con PCI anche inferiore, fino a 9500 kJ/Kg.

Inoltre il progetto, per ogni tonnellata di CSS utilizzato, prevede la produzione di almeno 170 kg di **ceneri di fondo** (contro il massimo di 100 kg previsto dal PRGR) e di 59-92 kg di **ceneri leggere** (contro il range massimo di 50-70 kg previsto dal PRGR).

Infine la proposta progettuale prevede una **capacità oraria nominale** molto superiore alla capacità massima prevista dal PRGR, che non deve superare il 40% dei rifiuti prodotti nel bacino.

L'impianto proposto ricadrebbe nel bacino denominato "Messina Area Metropolitana", con una produzione dichiarata di 243.892 t/a di RSU, equivalente ad una produzione oraria media di 27,84 t/h. Il progetto

prevede una capacità nominale di 65,45 t/h, pari al 235% dei rifiuti prodotti nel bacino. Quindi non viene assolutamente rispettata la prescrizione del PRGR che limita la capacità al 40% dei rifiuti prodotti nel bacino.

Conclusioni

Per i motivi sopra riportati e per quelli già evidenziati nel precedente parere del 30/03/2017, anche in considerazione del fatto che:

- circa una ventina di Comuni del comprensorio hanno espresso contrarietà al progetto in questione tramite delibere consiliari;
- in tre di tali Comuni (San Filippo del Mela, Pace del Mela e Gualtieri Sicaminò) tale contrarietà è stata suffragata anche dal voto popolare espresso in referendum consultivi, registrando una netta prevalenza dei voti contrari (con percentuali che vanno dal 96 al 99%);

si conferma il PARERE CONTRARIO della Città Metropolitana di Messina in merito alla compatibilità ambientale del progetto in questione.



IL SINDACO METROPOLITANO
Prof. Renato ACCORINTI

Renato Accorinti